

MODALITÀ DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI

Eventuali reclami in ordine alla prestazione dei servizi prestati da Intermonte SIM SpA devono essere presentati per iscritto a Intermonte SIM, Galleria De Cristoforis 7/8 - 20122 Milano, email: Ufficio.Compliance@intermonte.it, fax n. 0277115304.

Si informa che, ai fini della soluzione stragiudiziale della controversia, il Cliente classificato quale "Cliente al Dettaglio" potrà attivare, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob.

L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.

Si informa inoltre che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Intermonte assicura che i reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Intermonte SIM ed il Cliente in dipendenza del Contratto di gestione di portafogli, il Foro, in via esclusiva, competente è quello di Milano.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) D. Lgs. 206/2005, la competenza giurisdizionale territoriale sarà determinata in base alle vigenti norme in materia.